



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

Determinazione N. 709 / 2016

Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CAORLE PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVI NELLE PERTINENZE STRADALI DELLE S.P. N. 54, S.P. N. 42 E S.P. N. 59 NECESSARI PER LA POSA DI CAVIDOTTI A SERVIZIO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 11 luglio 2014, n. 78, la Giunta Provinciale ha aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:

- a. il Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- b. l'arch. Adriano Volpe come responsabile del procedimento;
- c. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. con il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2015, al Servizio Manutenzione e Sviluppo del sistema viabilistico è stato assegnato, fra l'altro, l'obiettivo n. 1 "Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio", e l'attività 01.01 "Atti di assenso anche endoprocedimentali nell'ambito viabilistico";
- v. il Piano dettagliato degli obiettivi 2015 approvato con Delibera del Sindaco metropolitano n. 2/2015 del 18.09.2015 con il quale è stato previsto di svolgere le seguenti attività: Nulla Osta/Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del Codice della Strada in attuazione della Sub-attività 01.01.11;

premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni agli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamato:

- i. il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.Lgs. n. 285/92), ed in particolare gli artt. 21, 24 e 26;
- ii. il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. n. 495 del 12.12.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92);

vista l'istanza del 12.02.2016 del Comune di Caorle, acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia con n. 12092/2016, relativa al rilascio dell'autorizzazione ai lavori per gli scavi nelle pertinenze stradali delle S.P. n. 54, S.P. n. 42 e S.P. n. 59 necessari per la posa di cavidotti a servizio della rete di videosorveglianza;

visto:

- i. la documentazione tecnico illustrativa dell'intervento a firma dell'ing. Enzo Lazzarin del Comune di Caorle, depositato presso l'Unità Operativa Pianificazione del Servizio

Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico della Città metropolitana di Venezia con l'istanza sopra citata;

- ii. che l'intervento in oggetto interessa il sedime stradale della S.P. n. 54 "San Donà di Piave - Caorle" all'altezza del Km 22+000, lato dx, della S.P. n. 42 "Jesolana" all'altezza del Km 40+060 lato dx, S.P. n. 59 "San Stino di Livenza - Caorle" all'altezza del Km 19+270, lato dx;
- iii. che gli ambiti di intervento lungo le S.P. n. 54 e S.P. n. 59 ricadono all'esterno del vigente centro abitato del Comune di Caorle;
- iv. che l'ambito di intervento lungo la S.P. n. 42 ricade nel centro abitato di San Giorgio di Livenza del Comune di Caorle;

dato atto che:

- i. il procedimento si è concluso nel termine di 25 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto i termini, pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.veneziana.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

DETERMINA

- 1 di autorizzare, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 285/92, il Comune di Caorle ad eseguire i lavori necessari alla realizzazione di scavi nel sedime stradale della S.P. n. 54 "San Donà di Piave - Caorle" all'altezza del Km 22+000, lato dx, della S.P. n. 42 "Jesolana" all'altezza del Km 40+060 lato dx, S.P. n. 59 "San Stino di Livenza - Caorle" all'altezza del Km 19+270, lato dx, al fine di posare dei cavidotti a servizio della rete di videosorveglianza, conformemente a quanto indicato nell'istanza del 12.02.2016 citata in premessa;
- 2 di subordinare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni e disposizioni, che qualora disattese ne possono comportare la sospensione o la revoca:

Prescrizioni e disposizioni tecniche relative alle opere da eseguirsi:

- 2.1 tutti gli scavi devono essere realizzati nelle banchine erbose e non deve essere in alcun modo manomesso il manto bituminoso;
- 2.2 devono essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di impianti elettrici;
- 2.3 relativamente all'intervento da realizzarsi lungo la S.P. n. 59, al fine di non produrre eventuali danni al cavidotto durante le operazioni di sfalcio dell'erba e di manutenzione del fosso di guardia, non devono essere realizzati attraversamenti a cavaliere del fosso di guardia stradale;
- 2.4 i cavidotti devono essere opportunamente segnalati tramite nastri segnalatori;

Prescrizioni e disposizioni tecniche relative alle lavorazioni da eseguirsi:

- 2.5 devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;
- 2.6 il materiale proveniente dalle lavorazioni non deve essere depositato, neanche temporaneamente, sulla strada e/o sulla banchina di competenza provinciale, ma asportato, in modo che la terra non invada la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse il Comune è tenuto a ripristinarli, anche al fine di garantire lo scolo delle acque;
- 2.7 il Comune a lavori ultimati dovrà asportare a sua cura e spesa il materiale esuberante e dovrà provvedere alla rimessa in pristino dei cigli manomessi per l'esecuzione del lavoro;
- 2.8 durante l'esecuzione dei lavori il Comune dovrà usare tutte quelle cautele atte a mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando altresì sulla strada ed in posizione ben visibile le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne, in conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Ulteriori prescrizioni:

- 2.9 per qualsiasi cedimento od avvallamento dovuto a cause imputabili ai lavori oggetto del presente provvedimento, il Comune sarà tenuto a ripristinarli a semplice richiesta della Città metropolitana di Venezia, compresi eventuali cedimenti della banchina e/o corsie;
- 2.10 il Comune deve avvisare la Città metropolitana di Venezia, l'avvio dei lavori unitamente ai nominativi dei componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, del coordinatore in fase di esecuzione, al fine di consentirne lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo;
- 2.11 il Comune a fine delle lavorazioni trasmetterà una nota di fine lavori alla Città metropolitana;
- 2.12 la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cavidotti e dei relativi impianti sono completamente a carico del Comune di Caorle;
- 2.13 qualora risultasse necessario, il Comune di Caorle curerà per 6 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione di fine delle lavorazioni, la manutenzione delle banchine erbose manomesse;
- 2.14 l'impianto di videosorveglianza da realizzare non potrà sanzionare le infrazioni stradali relative all'art 142 del D.Lgs n. 285/92, come indicato nella relazione tecnica illustrativa allegata all'istanza del 12.02.2016;

- 3 che l'esecuzione dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è a tutto rischio e pericolo del Comune di Caorle, il quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i danni che potessero derivare alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa.
- 4 che qualora le lavorazioni comportassero la modifica della circolazione stradale lungo le strade provinciali, il soggetto esecutore dei lavori sarà responsabile dell'acquisizione delle opportune ordinanze atte alla regolazione del traffico, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92;
- 5 di disporre che la presente autorizzazione, o copia della stessa, sia tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia.
- 6 che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente